# X COMMISSIONE PERMANENTE

## (Attività produttive, commercio e turismo)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828. Atto n. 426 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 161

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 166

*ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)* ..... 169

*ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista)* ..... 173

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 133/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 3045 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 163

*ALLEGATO 4 (Parere approvato)* ..... 180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 165

### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 4 agosto 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.**
**Atto n. 426.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.

Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle e il gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, hanno presentato ciascuno una proposta alternativa di parere *(vedi allegati 2 e 3)*.

Emma PAVANELLI (M5S), illustra la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, evidenziando che, se da un lato, accoglie con favore il provvedimento in esame per la portata dell'intervento in materia di tutela del consumatore, dall'altro, presenta condizioni e osservazioni volte a correggere talune criticità contenute nel medesimo provvedimento le quali rischiano di indebolire l'efficacia della disciplina recata.

In primo luogo, richiama un profilo di metodo, evidenziando come la relazione illustrativa allegata al presente provvedimento non rechi alcuna esplicitazione delle ragioni che hanno determinato la mancata trasmissione alle Camere dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), pur richiamandone ripetutamente gli esiti per motivare l'esercizio di rilevanti opzioni discrezionali rimesse dalla direttiva agli Stati membri.

Segnala poi l'evidente contraddizione sistematica nell'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 127-*undecies*, il quale assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria la violazione degli « obblighi di cui all'articolo 127-*quater* », laddove quest'ultima disposizione configura la fornitura del modulo europeo di informazioni sulla riparazione come meramente facoltativa per il riparatore, determinando così un'incertezza giuridica circa la punibilità della mancata consegna di un atto non obbligatorio.

Richiama poi il tema delle tecnologie e delle clausole che ostacolano la riparazione, osservando che il testo vieta in termini generali tali pratiche, ma non menziona espressamente i casi in cui i produttori vincolano mediante *software* un componente al numero di serie del prodotto, impedendo di fatto l'utilizzo di ricambi compatibili o usati.

Sottolinea infine la questione dei c.d. *repair café* e delle iniziative non profit di riparazione partecipata, correttamente ricomprese nella piattaforma nazionale, ma prive di una disciplina chiara in materia di responsabilità civile dei volontari.

Conclude auspicando che il Governo possa valutare le osservazioni contenute nel parere alternativo presentato dal suo gruppo in vista dell'adozione definitiva del decreto e delle successive linee guida, al fine di garantire maggiori tutele a cittadini, imprese e soggetti coinvolti nelle attività di riparazione.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), illustra la proposta alternativa di parere favorevole con condizioni e osservazioni presentata dal suo gruppo, evidenziando che l'impianto generale del provvedimento risulta condivisibile, poiché incide sulla tutela dei consumatori, sulla transizione ecologica e sul tessuto produttivo costituito anche da micro e piccole imprese artigiane. Ritiene tuttavia che alcuni profili debbano essere corretti o integrati.

Richiama, in primo luogo, l'articolo 13 della direttiva, rilevando che la sua attuazione risulta affidata dal provvedimento in esame prevalentemente a una campagna promozionale mentre sarebbe opportuno prevedere strumenti più concreti di incentivo alla riparazione.

Sottolinea poi la necessità di rafforzare gli strumenti di verifica e il regime sanzionatorio. Tra le osservazioni richiama anche l'opportunità di valutare, in sede di prossima legge di bilancio, misure fiscali e contributive a sostegno della riparazione, quali contributi diretti, crediti d'imposta per gli strumenti dei riparatori e riduzioni fiscali.

Conclude ribadendo la condivisione del provvedimento, ma rileva, allo stesso tempo, che il testo appare ancora troppo debole rispetto agli obiettivi di tutela dei consumatori, sostenibilità e sostegno alle imprese del settore.

Fabio PIETRELLA (FDI), annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, di cui condivide, in particolare, la prima osservazione, che valorizza il lavoro delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, avvertendo che, se questa

risulterà approvata, le proposte alternative di parere presentate saranno precluse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.40.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 4 agosto 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 16.40.**

**D.L. 133/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.**
**C. 3045 Governo.**
(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VI Commissione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (C. 3045).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei contenuti del provvedimento, fa presente che la relazione si limiterà a illustrare le sole parti che riguardano gli ambiti di particolare interesse della X Commissione.

L'articolo 1, commi 1 e 2, dispone la riduzione per un periodo temporaneo, dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026, delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. Evidenzio che il decreto ministeriale 27 luglio 2026 ha disposto per i giorni 28 e 29 luglio la stessa misura di accisa per i suddetti prodotti, a valere sul maggior gettito dell'IVA nel mese di giugno derivante dall'innalzamento del prezzo del greggio. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento si determina una riduzione dell'accisa per il gasolio di 14 centesimi al litro e per il biodiesel di 8,45 centesimi al litro. Il comma 4, conferma la proroga per il mese di luglio 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, nonché delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI. Il comma 5 dispone che alla copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 22 milioni di euro) si provvede ai sensi dell'articolo 3.

L'articolo 2, di interesse per la Commissione, è composto da due commi e si inserisce nella sequenza degli interventi finanziari statali volti ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti *ex* Ilva nelle more della procedura di cessione dei compendi aziendali. Il riferimento normativo di fondo della sequenza di interventi è l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 180/2025 (legge n. 8/2026), il quale, al comma 1, ha previsto la facoltà di erogare – con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) – un finanziamento a titolo oneroso in favore di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, ove la cessione del compendio aziendale a terzi non fosse avvenuta entro il 30 gennaio 2026, subordinandone al comma 3 l'erogazione alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. A tale previsione è stata data attuazione con decreto ministeriale 26 marzo 2026, che ha concesso il finanziamento nell'importo massimo consentito, prevedendone la trasferibilità ad ADI su richiesta dell'organo commissariale. Sul medesimo articolo 3-*bis* è successivamente intervenuto il decreto-legge n. 89/2026, il cui ar-

ticolo 1 aveva inserito un comma 3-*bis* recante l'autorizzazione a trasferire direttamente ad ADI sino a ulteriori 100 milioni di euro per il 2026.

Per ciò che attiene la previsione contenuta nel provvedimento in esame, rileva che il menzionato articolo 2, al comma 1, primo periodo, autorizza il MIMIT a trasferire direttamente ad ADI S.p.a. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società e in una soluzione, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso. La finalità dichiarata è quella di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso. Il summenzionato primo periodo àncora la conformità della misura alla disciplina europea degli aiuti di Stato a « quanto già previsto » dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026, con la quale è stato autorizzato un prestito di salvataggio in favore di ADI per un importo massimo complessivo di 390 milioni di euro. Poiché il settore siderurgico è attualmente escluso dall'ambito di applicazione degli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, la Commissione ha valutato la misura direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del TFUE, tenendo comunque conto dei citati orientamenti. Il medesimo comma 1, al secondo periodo, stabilisce che alla restituzione del finanziamento ADI S.p.a. in amministrazione straordinaria provvede entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Il comma 1, al terzo periodo, dispone infine che si applicano le disposizioni dell'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 180/2025.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 in 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 e rinvia, per la relativa copertura, all'articolo 3 del decreto-legge in esame. Il comma 3 di tale articolo vi provvede mediante la riduzione di tre autorizzazioni di spesa: per 20 milioni di euro, quella di cui all'articolo 25, comma 1, della legge n. 131/2025, relativa al credito d'imposta in favore delle piccole imprese e delle microimprese avviate nei comuni montani; per 51,5 milioni di euro, quella di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234/2021, relativa al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico; per 29 milioni di euro, quella di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, relativa al Fondo per il trasferimento tecnologico.

L'articolo 3 dispone al comma 1 l'incremento di 19,9 milioni di euro delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica per il 2027. Sono altresì definite al comma 2 le coperture finanziarie degli oneri derivati dalle disposizioni di cui al suddetto comma 1 e all'articolo 1, quantificati in 105,8 milioni per il 2026, 19,9 milioni di euro per il 2027 e 0,9 milioni di euro per il 2028. Il comma 3 individua, infine, la copertura finanziaria degli oneri rivenienti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per il 2026.

L'articolo 4 reca infine le disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Chiara APPENDINO (M5S), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprime una valutazione fortemente critica sul provvedimento in esame, ritenuto sostanzialmente insufficiente e privo di misure realmente efficaci.

Osserva che il provvedimento in oggetto appare ormai superato nei tempi e nei contenuti, limitandosi a interventi marginali che non incidono sulle criticità effettive. Richiama, in particolare, il tema dei costi energetici e dei carburanti, rilevando come continuino a essere formulate dichia-

razioni sulla possibilità di tassare gli extraprofitti energetici senza che seguano iniziative concrete da parte del Governo. Sottolinea, sul punto, la contraddizione tra le affermazioni pubbliche di esponenti di primo piano della maggioranza e l'assenza di decisioni conseguenti, ritenendo che tale atteggiamento risulti penalizzante per cittadini e imprese che subiscono l'aumento dei costi, in particolare dei carburanti.

Richiama infine il tema dell'ILVA, osservando che il Governo ha adottato numerosi decreti in materia senza tuttavia addivenire a soluzioni concrete e risolutive. Conclude ribadendo, per le ragioni esposte, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 4 agosto 2026.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828. Atto n. 426.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (Atto n. 426);

premesso che il provvedimento è volto al recepimento della direttiva 2024/1799/UE, che mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, incentivando in particolare la riparazione dei beni di consumo difettosi e il riutilizzo degli stessi, ed è adottato in attuazione della delega conferita dagli articoli 1 e 4 della legge 17 marzo 2026, n. 36;

osservato che i princìpi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 4 della legge delega consistono in:

definire le modalità di adesione alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione;

individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma *online* europea;

individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione;

individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione;

apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie;

armonizzare la disciplina delle garanzie *post*-vendita previste dal codice del consumo;

apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti;

tenuto conto che l'articolo 1, lettera *a)*, inserisce il titolo II-*bis* (« Della riparazione dei beni », articoli da 127-*bis* a 127-*undecies*), dopo il titolo II della parte IV del codice, e che:

secondo l'articolo 127-*bis*, le disposizioni dello stesso si applicano alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore;

l'articolo 127-*ter* fornisce le definizioni applicabili al nuovo titolo;

l'articolo 127-*quater* prevede la possibilità per i riparatori di fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato II-*novies* al codice, utilizzando comunque un supporto durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dalla richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione; il modulo è di regola gratuito e non modificabile per trenta giorni;

l'articolo 127-*quinquies* pone in capo al fabbricante l'obbligo di riparazione dei beni per i quali gli atti giuridici dell'Unione europea indicati all'allegato II-*decies* al codice prevedono specifiche di riparabilità, purché la riparazione non sia impossibile;

l'articolo 127-*sexies* prevede che i fabbricanti e gli altri soggetti obbligati alla riparazione mettano a disposizione gratuitamente, almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione, le informazioni sui loro servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile;

l'articolo 127-*septies* dispone che alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione possano registrarsi i riparatori, i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo;

l'articolo 127-*octies* individua il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale di cui all'articolo 127-*septies* e ne detta i compiti;

l'articolo 127-*novies* contiene la disciplina delle informazioni ai consumatori in relazione al nuovo titolo II-*bis*;

l'articolo 127-*decies* sancisce la nullità di protezione di ogni patto che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni del titolo in parola oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti, salvo quanto altrimenti disposto dal titolo stesso, fermo restando che il riparatore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni in esame;

l'articolo 127-*undecies* fissa le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli articoli da 127-*quater* a 127-*sexies*, e disciplina i casi di particolare gravità o recidiva;

rilevato che:

all'articolo 129 del codice, tra i requisiti oggettivi di conformità, è ora previsto anche quello della riparabilità;

secondo il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 133 del codice, se si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità del venditore è esteso per una volta di dodici mesi;

il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 135-*bis* del codice pone in capo al venditore l'obbligo di informare il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché dell'eventuale estensione del periodo di responsabilità;

secondo il nuovo comma 1 dell'articolo 135-*ter* del codice, la riparazione o la sostituzione sono effettuate: a titolo gratuito; entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha richiesto;

il nuovo articolo 135-*vicies-quater* del codice affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il compito di accertare le violazioni delle norme del titolo III, di inibirne la continuazione e di eliminarne gli effetti;

considerata l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'Osservatorio nazionale sulla riparazione, avente lo scopo di promuovere la conoscenza del settore della riparazione dei beni acquistati dai consumatori, di monitorare i relativi andamenti e di agevolare il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del recepimento della direttiva stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* fermo restando il termine per il recepimento della direttiva 2024/1799/UE,

fissato al 31 luglio 2026, si valuti l'opportunità di prevedere un adeguato periodo transitorio, al fine di consentire alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane di adeguare tempestivamente le proprie procedure, i sistemi informativi e gli adempimenti richiesti;

*b)* con riferimento all'articolo 127-*quinquies*, comma 7, si valuti l'opportunità di precisare che il divieto di rifiuto alla riparazione non opera nei casi in cui modifiche non autorizzate o utilizzo di componenti non conformi abbiano compromesso la conformità o la riparabilità del bene.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828. Atto n. 426.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (Atto n. 426);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (c.d. direttiva sul « diritto alla riparazione » o *right to repair*), sulla base della delega conferita dagli articoli 1 e 4 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (Legge di delegazione europea 2025);

in particolare, la citata direttiva (UE) 2024/1799, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 10 luglio 2024 e in vigore dal 30 luglio 2024, mira a promuovere un consumo più sostenibile incoraggiando la riparazione dei beni acquistati dai consumatori, sia nel quadro sia al di fuori della responsabilità del venditore per difetto di conformità, di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Essa integra, sul versante post-vendita, le specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite dal regolamento (UE) 2024/1781 (c.d. regolamento ESPR) e gli obblighi informativi introdotti dalla direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde;

il provvedimento in esame si compone di quattro articoli e di due allegati (A e B) operando, attraverso la tecnica della novellazione, modifiche al codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) nel quale è inserito un nuovo titolo II-bis della parte IV (« Della riparazione dei beni », articoli da 127-*bis* a 127-*undecies*), con contestuale modifica della disciplina della garanzia legale di conformità (articoli 129, 133, 135-*bis* e 135-*ter*) e introduzione dei nuovi allegati II-*novies* e II-*decies*;

considerato che:

sebbene lo schema di decreto in esame recepisca gli elementi essenziali della direttiva (UE) 2024/1799, introducendo nel Codice del consumo una disciplina organica del diritto alla riparazione dei beni e rafforzando gli strumenti volti a favorire la durabilità dei prodotti, la sostenibilità dei consumi e lo sviluppo del mercato della riparazione, permangono profili critici suscettibili di determinare incertezze applicative che rendono opportuni interventi correttivi e integrativi ai fini di una più efficace tutela dei consumatori, di una maggiore certezza del diritto e di una più uniforme applicazione della disciplina;

*in primis*, preme rilevare come la relazione illustrativa allegata al presente provvedimento non rechi alcuna esplicitazione delle ragioni che hanno determinato la mancata trasmissione alle Camere dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), pur richiamandone ripetutamente gli esiti per motivare l'esercizio di rilevanti opzioni discrezionali rimesse dalla direttiva agli Stati membri;

rileva segnalare poi l'evidente contraddizione sistematica nell'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 127-*undecies*, il quale assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria la violazione degli « obblighi di cui all'articolo 127-*quater* », laddove quest'ultima disposizione configura la fornitura del modulo europeo di informazioni sulla riparazione come meramente facoltativa per il riparatore, determinando così un'incertezza giuridica circa la punibilità della mancata consegna di un atto non obbligatorio;

desta perplessità la formulazione della clausola di esonero dall'obbligo di riparazione di cui all'articolo 127-*quinquies*, comma 1, nella parte in cui esclude tale obbligo qualora la riparazione sia impossibile, senza fornire ulteriori elementi interpretativi. Tale formulazione potrebbe dar luogo ad applicazioni non uniformi della disciplina rendendo pertanto opportuno chiarire che la valutazione dell'impossibilità della riparazione debba fondarsi su elementi oggettivi e verificabili, in coerenza con la finalità della direttiva di promuovere la riparazione dei beni;

con specifico riguardo alla tutela della concorrenza e alla rimozione degli ostacoli alla riparazione indipendente, preme evidenziare come l'articolo 127-*quinquies*, comma 6, si limiti a un divieto generico di clausole o tecnologie che impediscano la riparazione. Tale formulazione appare lacunosa nella misura in cui non tipizza né vieta espressamente le pratiche di « *part pairing* », mediante le quali i fabbricanti vincolano via *software* la funzionalità di un componente al numero di serie del bene. Tale omissione rischia di vanificare la *ratio* della norma, permettendo ai fabbricanti di inibire l'uso di ricambi usati o compatibili attraverso barriere digitali non giustificate da reali esigenze di sicurezza;

sebbene poi l'articolo 127-*septies* estenda correttamente la partecipazione alla sezione nazionale della piattaforma alle iniziative di riparazione di tipo partecipativo (c.d. Repair Café), manca una disciplina che chiarisca il regime di responsabilità civile applicabile a tali realtà *no-profit* e ai volontari che prestano la propria opera. In assenza di tutele o esoneri specifici, l'onere del rischio legale connesso a potenziali danni derivanti da riparazioni effettuate a titolo gratuito potrebbe costituire un forte deterrente alla registrazione stessa nella piattaforma, privando i consumatori di una rilevante opzione di economia sociale;

analogamente, la nozione di « prezzo ragionevole », applicata sia al servizio di riparazione sia alla fornitura di parti di ricambio e strumenti, costituisce una clausola generale rimessa dalla direttiva alla concreta applicazione degli operatori economici. Appare pertanto opportuno favorire, nell'ambito delle competenze del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elaborazione di indirizzi interpretativi o linee guida non vincolanti che possano agevolarne un'applicazione uniforme, nel rispetto del quadro armonizzato delineato dalla direttiva;

rileva inoltre evidenziare come il Governo abbia scelto di non avvalersi della facoltà di introdurre requisiti di qualificazione professionale per l'accesso alla sezione nazionale della piattaforma online, configurando un accesso libero mediante semplice registrazione. Tale circostanza potrebbe pregiudicare la qualità del servizio per i consumatori e la tutela delle imprese artigiane qualificate;

infine l'estensione della garanzia legale di soli dodici mesi appare quale misura minima di recepimento, non essendosi introdotti termini di responsabilità del venditore più lunghi o non essendosi rivisti i termini di prescrizione, scelte che avrebbero potuto incentivare in modo più incisivo il ricorso alla riparazione;

considerato altresì che:

appare opportuno assicurare il pieno coordinamento sistematico tra le nuove disposizioni introdotte nel Titolo II-*bis* della Parte IV del Codice del consumo e la disciplina della garanzia legale di conformità di cui agli articoli 128 e seguenti del medesimo Codice, al fine di evitare incertezze interpretative nell'applicazione dei rimedi

spettanti al consumatore durante e successivamente al periodo di responsabilità del venditore;

rilevato che:

la destinazione del 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative a un fondo del MIMIT per iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi appare eccessivamente generica. Tali risorse dovrebbero essere prioritariamente destinate a misure di supporto tecnico per le PMI del settore e a campagne informative mirate per i consumatori;

l'istituzione dell'Osservatorio nazionale e della sezione nazionale della piattaforma online avviene nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 4 dello schema di decreto. A tal fine risulta necessario monitorarne l'effettiva sostenibilità organizzativa e amministrativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

occorre altresì evidenziare la necessità e l'opportunità di un coordinamento finanziario e operativo del provvedimento in esame con lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2026 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (Atto n. 412), il quale già prevede risorse per campagne informative sulla riparazione dei beni. Nello schema in esame, l'istituzione dell'Osservatorio e della piattaforma avviene senza nuovi oneri per la finanza pubblica, rischiando di sovrapporre funzioni informative a diversi organismi senza un piano di spesa unitario che destini le risorse già esistenti a incentivi diretti per i consumatori, anziché a mera pubblicità istituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 127-*quinquies*, si preveda che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa adottare, nell'ambito delle proprie competenze, linee guida o altri atti di indirizzo non vincolanti diretti a favorire un'applicazione uniforme della nozione di « prezzo ragionevole » di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, nonché si chiariscano i criteri applicativi della nozione di impossibilità della riparazione, nel rispetto della disciplina armonizzata recata dalla direttiva (UE) 2024/1799;

2) all'articolo 127-*quinquies*, comma 6, sia espressamente specificato che tra le tecnologie *software* o *hardware* vietate rientrano le procedure di accoppiamento univoco delle parti di ricambio al numero di serie del bene (c.d. *part pairing*), laddove non strettamente necessarie alla sicurezza del prodotto o alla protezione della proprietà intellettuale, al fine di garantire l'effettiva possibilità per i riparatori indipendenti di utilizzare componenti compatibili, usati o rigenerati;

3) sia integrato l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, introducendo all'articolo 127-*octies*, comma 2, un termine perentorio per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio e rimozione delle informazioni non valide dalla sezione nazionale della piattaforma;

4) sia riformulato l'articolo 127-*undecies*, comma 1, al fine di chiarire espressamente che la fattispecie sanzionatoria ivi prevista ha ad oggetto esclusivamente la violazione degli obblighi che sorgono in capo al riparatore nel caso in cui questi abbia scelto di fornire il modulo europeo di informazioni di cui all'articolo 127-*quater*, escludendo inequivocabilmente che la sanzione possa applicarsi alla mancata fornitura del modulo medesimo;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2024/1799, prevedendo requisiti minimi di qualificazione professionale per l'iscrizione alla sezione nazionale della piattaforma online, a tutela dei consumatori e della professionalità delle imprese artigiane operanti nel settore;

*b)* si valuti l'opportunità di prevedere che una quota parte dei proventi

sanzionatori riassegnata al MIMIT ex articolo 127-*undecies*, comma 6, sia vincolata al finanziamento di programmi di formazione tecnica per le micro e piccole imprese riparatrici e alla fornitura di voucher per la digitalizzazione delle attività di riparazione;

*c)* si valuti l'opportunità, nel rispetto del quadro armonizzato delineato dalla direttiva (UE) 2024/1799, di introdurre ulteriori misure volte a incentivare il ricorso alla riparazione dei beni, anche attraverso un rafforzamento della tutela del consumatore successivamente all'intervento di riparazione;

*d)* si valuti l'opportunità di rafforzare la misura nazionale di accompagnamento sul diritto alla riparazione, anche mediante l'introduzione di incentivi finanziari o fiscali diretti, quali voucher per le riparazioni, crediti d'imposta ovvero, nei limiti consentiti dalla disciplina unionale in materia di IVA, la riduzione dell'aliquota applicabile ai servizi di riparazione e ai ricambi, nonché di specifiche misure di sostegno a favore dei consumatori in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, al fine di rafforzare l'effettività del diritto medesimo e di rendere economicamente più conveniente il ricorso alla riparazione rispetto pratica della sostituzione dei beni;

*e)* si valuti l'opportunità di definire, anche tramite linee guida, forme di semplificazione burocratica e limitazione della responsabilità civile per le iniziative di riparazione partecipativa e *no-profit* registrate nella piattaforma nazionale, allo scopo di promuovere capillarmente il diritto alla riparazione sul territorio nazionale;

*f)* si valuti l'opportunità di prevedere che l'Osservatorio nazionale elabori periodicamente dati e informazioni sull'attuazione della disciplina del diritto alla riparazione, con particolare riguardo all'utilizzo della piattaforma nazionale, ai tempi medi di riparazione e all'efficacia delle misure introdotte, anche al fine di agevolare le successive attività di monitoraggio e valutazione previste dalla direttiva (UE) 2024/1799;

*g)* si valuti l'opportunità di assicurare un coordinamento strutturale tra l'Osservatorio nazionale e i programmi di spesa previsti dallo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2026 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, destinando prioritariamente le risorse ivi stanziate per la promozione della riparazione al finanziamento di voucher per i costi di diagnostica o per la riduzione degli oneri di manodopera per i consumatori che si avvalgono della piattaforma nazionale;

*h)* si valuti l'opportunità di assicurare un adeguato coordinamento operativo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'esercizio delle rispettive competenze attribuite dal nuovo assetto normativo, al fine di favorire un'applicazione uniforme della disciplina e un efficace esercizio delle funzioni di vigilanza.

Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828. Atto n. 426.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (Atto n. 426), corredato della relazione illustrativa, della tabella di concordanza, della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e della relazione AIR;

premesso che:

la direttiva (UE) 2024/1799, entrata in vigore il 30 luglio 2024, promuove un consumo più sostenibile incoraggiando la riparazione dei beni acquistati dai consumatori, sia nel quadro della responsabilità del venditore per difetto di conformità di cui alla direttiva (UE) 2019/771, sia al di fuori di essa; l'articolo 22 fissa al 31 luglio 2026 il termine sia per il recepimento sia per l'applicazione delle misure nazionali e l'articolo 3 reca clausola di armonizzazione piena;

la delega è conferita dagli articoli 1 e 4 della legge 17 marzo 2026, n. 36, entrata in vigore il 9 aprile 2026; l'articolo 1, comma 1, non fissa un termine autonomo ma rinvia all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: poiché il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento era già scaduto, la delega doveva essere esercitata entro il 9 luglio 2026, data nella quale lo schema è stato trasmesso alle Camere, e poiché il termine per il parere (18 agosto 2026) scade successivamente, opera la proroga di tre mesi dell'articolo 31, comma 3, con scadenza della delega nell'ottobre 2026: il Governo dispone quindi di una finestra ristretta, che rende necessario un riscontro tempestivo e puntuale alle condizioni formulate dalle Commissioni;

l'articolo 1, comma 3, della legge n. 36 del 2026 consente che i decreti legislativi prevedano spese non contemplate dalla legislazione vigente con copertura sul fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, ma fa espressamente salvo l'articolo 4, comma 2, recante clausola di invarianza finanziaria per la delega in esame: la clausola di invarianza dell'articolo 4 dello schema è dunque imposta dalla legge delega, il fondo dell'articolo 41-bis non è utilizzabile per questo recepimento e la verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito positivo: ne consegue che ogni misura onerosa deve essere veicolata da un distinto provvedimento legislativo;

rilevato che la tecnica di recepimento prescelta — novellazione del codice del consumo mediante il nuovo titolo II-*bis* della parte IV (articoli da 127-bis a 127-undecies), la modifica degli articoli 129, 133, 135-*bis* e 135-*ter*, l'introduzione dell'articolo 135 *vicies-quater*, l'abrogazione dell'articolo 144-*bis*, comma 1, lettera *c)*, e l'introduzione degli allegati II-*novies* e II-

*decies* — è condivisibile, e che la trasposizione degli articoli 2, 4, 5, 6, 12, 14, 16 e 17 della direttiva risulta aderente al testo unionale, ivi compreso il carattere volontario del modulo europeo di informazioni sulla riparazione;

preso atto degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione AIR, e in particolare:

*a)* della quantificazione, tratta dalla valutazione di impatto della Commissione europea, di risparmi per i consumatori dell'Unione pari a 176,5 miliardi di euro in quindici anni (circa 25 euro per consumatore all'anno), di un risparmio di 18,4 milioni di tonnellate di $CO_2$ nel medesimo periodo, di costi di adeguamento per imprese e operatori economici pari a 8,1 miliardi di euro e di costi amministrativi pari a 69,8 milioni, di un risparmio sui costi di produzione di 15,6 miliardi e di un beneficio occupazionale di 8.872 posti di lavoro;

*b)* della ricostruzione del costo orario della riparazione, stimato in 41,30 euro al netto dell'IVA e in 50,39 euro con l'IVA al 22 per cento (42 euro in assenza di utile d'impresa): l'imposta incide quindi per circa nove euro su un'ora di lavoro di riparazione, il che rende la leva fiscale il fattore di prezzo più rapidamente aggredibile;

*c)* dei dati di stock delle imprese attive al 31 marzo 2026 elaborati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* su dati del Registro delle imprese secondo la classificazione ATECO 2025, dai quali emerge che la quota largamente maggioritaria dei riparatori riguarda autoveicoli e motocicli, categorie estranee al perimetro dell'allegato II della direttiva, e che sono censite solo le imprese che svolgono la riparazione come attività primaria, con conseguente sottostima del comparto;

*d)* dei dati sui comportamenti dei consumatori, tra cui l'indagine Altroconsumo del giugno 2024, secondo la quale il 73 per cento degli intervistati non ha mai acquistato un dispositivo ricondizionato e tra le ragioni della mancata riparazione figura in primo luogo l'eccessivo costo dell'intervento;

considerato tuttavia che, all'esito dell'esame dell'articolato e della documentazione, emergono profili di incompleta attuazione, di incoerenza interna e di criticità applicativa, e in particolare che:

l'attuazione dell'articolo 13 della direttiva, che impone a ciascuno Stato membro di adottare almeno una misura volta a promuovere la riparazione, da notificare alla Commissione europea entro il 31 luglio 2029, non è realizzata dal decreto ma è affidata, secondo quanto riferito dalla relazione AIR, a una campagna informativa prevista dall'articolo 3 dello schema di decreto ministeriale di ripartizione, per l'anno 2026, del fondo derivante dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Atto del Governo n. 412): si tratta della misura meno incisiva tra quelle esemplificate dalla direttiva, adottata con provvedimento annuale, di natura non strutturale, esterna al decreto e priva di qualsiasi effetto economico sul prezzo o sulla convenienza della riparazione; l'Osservatorio di cui all'articolo 2 dello schema ha natura di organismo di monitoraggio, non di misura promozionale, e il fondo alimentato dal 50 per cento dei proventi sanzionatori (articolo 127-*undecies*, comma 6) è destinato a favorire il rispetto degli obblighi da parte dei professionisti, non la promozione della riparazione presso i consumatori;

l'articolo 3, comma 2, dispone che le disposizioni dell'articolo 1 si applichino a decorrere dal 31 luglio 2026, data che risulterà anteriore alla pubblicazione del decreto: la previsione determina un'applicazione retroattiva di obblighi e, soprattutto, dell'apparato sanzionatorio dell'articolo 127-*undecies*, in tensione con l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il principio di legalità in materia punitiva e con l'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; diversa e corretta è la previsione del comma 1, che ricalca l'articolo 21 della direttiva;

l'articolo 127-*septies* recepisce l'articolo 7 della direttiva in modo essenziale, senza trasporre i requisiti funzionali vincolanti del paragrafo 6 — tra i quali le funzioni di ricerca per bene, luogo e servizi transfrontalieri, la funzione basata su mappe, la possibilità per il consumatore di richiedere il modulo europeo ai riparatori che lo offrono, la possibilità per i riparatori di indicare il rispetto delle norme di qualità europee o nazionali applicabili, l'accessibilità alle persone con disabilità e i moduli di segnalazione — e senza fissare i termini di operatività desumibili dagli articoli 7, paragrafo 3, e 9, paragrafo 3, né esplicitare la scelta tra sezione nazionale e piattaforma nazionale;

l'apparato sanzionatorio presenta una duplice criticità: la cornice edittale dell'articolo 127-*undecies* (da 5.000 a 50.000 euro, raddoppiabile) non sfrutta il limite di 150.000 euro consentito dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012 — non derogato dalla legge delega — e appare di dubbia dissuasività verso fabbricanti di dimensione multinazionale, in tensione con l'articolo 15 della direttiva e con l'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, numero 1), della legge delega; il nuovo articolo 135 *vicies-quater*, rinviando all'articolo 27, commi da 2 a 15, del codice del consumo, non chiarisce se al venditore che violi l'obbligo informativo dell'articolo 135-*bis*, comma 2-*bis*, si applichi la sanzione dell'articolo 27, comma 9 (fino a 10.000.000 di euro) — con asimmetria macroscopica rispetto al fabbricante — ovvero nessuna sanzione pecuniaria; non è inoltre chiaro il perimetro degli obblighi sanzionati con riferimento all'articolo 127-quater, essendo la fornitura del modulo facoltativa;

l'articolo 3, comma 3, demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* l'adeguamento dell'allegato II-*decies*, senza qualificarne la natura giuridica, senza termine e senza pareri o consultazioni, in contraddizione con quanto affermato al punto 7 dell'analisi tecnico-normativa, secondo cui le materie della riparazione e della garanzia di conformità sono riservate alla fonte primaria;

l'abrogazione dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera *c)*, trasferisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le funzioni di autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394 in materia di garanzia nella vendita dei beni di consumo, senza contestuale coordinamento del medesimo articolo 144-*bis*, e la relazione tecnica afferma che i nuovi compiti saranno svolti con le risorse esistenti in ragione della contiguità con le fattispecie già trattate dall'Autorità, senza alcuna stima del maggior carico istruttorio;

il rimedio dell'articolo 127-*quater*, comma 6, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, della legge delega e del considerando 14 della direttiva, è limitato al rimborso dei costi di diagnostica, ciò che appare riduttivo rispetto alla richiesta di individuare un « quadro di rimedi »; il richiamo, nel medesimo comma, all'articolo 1469-*bis* del codice civile — norma di mero rinvio — non è tecnicamente idoneo a fondare rimedi risarcitori o di esecuzione in forma specifica;

quanto all'estensione del periodo di responsabilità, la relazione AIR motiva il mancato esercizio delle opzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 5-bis dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771 con la continuità rispetto al termine biennale già fissato dal legislatore del 2021, ma non esamina l'opzione, distinta, di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10, che consente termini più lunghi anche rispetto al paragrafo 2-*bis*, e dunque un'estensione superiore ai dodici mesi in caso di riparazione: si tratta dell'unico incentivo alla scelta della riparazione azionabile senza oneri per la finanza pubblica, e quindi compatibile con il vincolo di invarianza imposto dalla legge delega;

quanto all'opzione dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva, la relazione AIR dà conto di una posizione concorde delle categorie consultate a favore del non esercizio, in linea con l'orientamento prevalente negli altri Stati membri: la scelta

risulta pertanto motivata, ma resta priva di presidio il profilo della qualificazione professionale dei riparatori registrati, che potrebbe essere assicurato in via non escludente mediante l'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera *e)*, della direttiva;

l'Osservatorio nazionale sulla riparazione è configurato in termini di adesione meramente volontaria, con cadenza di riunione non inferiore a una volta l'anno, senza obbligo di relazione alle Camere e senza rappresentanza dei riparatori indipendenti in quanto tali e delle iniziative di riparazione di tipo partecipativo, che pure il decreto ammette alla registrazione nella sezione nazionale;

la relazione AIR ammette espressamente di non disporre di dati nazionali sui risparmi per i consumatori, sui costi di adeguamento per fabbricanti e operatori economici, sugli effetti attesi sul mercato della riparazione, sui possibili effetti occupazionali e sui benefici ambientali, rinviandone l'acquisizione alla fase di monitoraggio e all'Osservatorio: l'istruttoria di impatto è pertanto interamente fondata su dati europei, e gli indicatori di monitoraggio proposti (numero di norme aggiornate, di ricerche e di visite sulla sezione nazionale, di riparatori registrati, di istruttorie AGCM) sono indicatori di processo e non di esito, inidonei a misurare l'obiettivo dichiarato dell'aumento delle riparazioni;

la relazione AIR afferma che la direttiva non prevede margini di discrezionalità per misure differenziate a favore delle piccole e medie imprese: l'affermazione va precisata, poiché l'articolo 13 sulle misure promozionali, l'articolo 9, paragrafo 2, sui requisiti di accesso e la leva fiscale, estranea al perimetro della direttiva, consentono interventi mirati sul comparto senza alcun rischio di infrazione;

valutato, sul piano della politica industriale, che:

il comparto è composto in larghissima parte da microimprese e imprese artigiane, ad alta intensità di lavoro qualificato e non delocalizzabile, e che le stesse organizzazioni dell'artigianato e delle piccole e medie imprese consultate in sede di AIR hanno segnalato i vantaggi attesi in termini di maggiori spazi di mercato per i riparatori indipendenti, in particolare per la riduzione degli ostacoli rappresentati dai prezzi elevati delle parti di ricambio e dalle tecnologie che impediscono la riparazione;

il prolungamento della vita utile dei beni concorre alla riduzione della dipendenza dalle materie prime critiche, in coerenza con gli obiettivi del *Critical Raw Materials Act*;

gli obblighi di riparazione e il relativo apparato sanzionatorio gravano con certezza sui fabbricanti stabiliti nell'Unione, mentre per quelli stabiliti in paesi terzi l'effettività dipende integralmente dalla catena sostitutiva del rappresentante autorizzato, dell'importatore e del distributore prevista dall'articolo 127-*quinquies*, comma 3: in assenza di vigilanza specifica il decreto rischia di produrre un onere netto asimmetrico a carico della produzione europea e italiana;

la clausola nazionale di salvaguardia estesa all'energia dal Semestre europeo 2026 non è utilizzabile per finanziare misure di promozione della riparazione, essendo vincolata a investimenti strutturali di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, mentre la fonte di copertura coerente è il vincolo di destinazione dei proventi delle aste ETS,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) (Attuazione strutturale dell'articolo 13 della direttiva) Poiché la misura promozionale individuata dal Governo consiste in una campagna informativa a valere sul riparto annuale del fondo delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Atto del Governo n. 412), e poiché tale soluzione non assicura continuità né effetti economici, si

integri il decreto con almeno una misura promozionale strutturale e priva di effetti sui saldi di finanza pubblica, e segnatamente:

*a)* l'elevazione a ventiquattro mesi dell'estensione del periodo di responsabilità del venditore in caso di riparazione, di cui all'articolo 133, comma 1-*bis*, del codice del consumo, esercitando la facoltà dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/771 — opzione non esaminata dalla relazione AIR — quale misura di promozione della riparazione a costo zero per l'erario;

*b)* l'ancoraggio normativo, all'articolo 127-*novies*, di una campagna informativa permanente sui diritti in materia di riparazione e sulla distinzione tra garanzia legale e garanzie convenzionali, da attuare con le risorse ordinarie e mediante il portale del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, così da rendere l'adempimento dell'articolo 13 indipendente dai riparti annuali;

*c)* l'estensione della destinazione del fondo di cui all'articolo 127-*undecies*, comma 6, alle iniziative di promozione della riparazione presso i consumatori e di sostegno alle iniziative di riparazione di tipo partecipativo, nei limiti consentiti dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, numero 2), della legge delega;

*d)* si dia conto, nella relazione illustrativa, delle misure che il Governo intende notificare alla Commissione europea entro il 31 luglio 2029 ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva;

2) (Decorrenza e divieto di retroattività) Si modifichi l'articolo 3, comma 2, prevedendo che le disposizioni dell'articolo 1 — e in ogni caso gli obblighi degli articoli 127-*quater*, 127-*quinquies* e 127-*sexies* e le sanzioni dell'articolo 127-*undecies* — si applichino dalla data di entrata in vigore del decreto, conservando il riferimento al 31 luglio 2026 limitatamente alle modifiche degli articoli 129, 133, 135-*bis* e 135-*ter* per i contratti conclusi da tale data, in conformità all'articolo 21 della direttiva; si valuti un periodo transitorio di adeguamento per gli obblighi informativi;

3) (Piattaforma online) Si integri l'articolo 127-*septies* con il recepimento dei requisiti dell'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva, con particolare riguardo alla lettera *e)*, in modo che i riparatori registrati possano rendere visibile il rispetto delle norme di qualità europee o nazionali applicabili — presidio di qualità alternativo e non escludente rispetto all'opzione dell'articolo 9, paragrafo 2, non esercitata — nonché con l'indicazione dei termini di operatività della sezione nazionale e con l'esplicitazione del modello prescelto; si dia attuazione all'articolo 7, paragrafo 8, in materia di informazione degli operatori economici;

4) (Coerenza e dissuasività dell'apparato sanzionatorio) Si rideterminino i limiti edittali dell'articolo 127-undecies, comma 1, valorizzando l'intero spazio consentito dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012, fino al limite di 150.000 euro comprensivo del raddoppio; si chiarisca espressamente il regime sanzionatorio applicabile alla violazione dell'articolo 135-*bis*, comma 2-*bis*, evitando che resti priva di sanzione o, in senso opposto, che si determini un'asimmetria irragionevole rispetto al fabbricante; si specifichi il perimetro degli obblighi sanzionati con riferimento all'articolo 127-*quater*;

5) (Decreto di adeguamento dell'allegato II-*decies*) Si qualifichi la natura del decreto ministeriale dell'articolo 3, comma 3 — anche in coerenza con quanto affermato al punto 7 dell'analisi tecnico-normativa circa la riserva di fonte primaria — e si preveda un termine certo per la sua adozione, non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'atto delegato della Commissione che modifica l'allegato II della direttiva;

6) (Indicatori di esito e clausola di monitoraggio) Poiché la relazione AIR ammette l'assenza di dati nazionali e pro-

pone indicatori di solo processo, si integri l'articolo 2 con l'obbligo di rilevare indicatori di esito — tasso di riparazione rispetto alla sostituzione per le categorie dell'allegato II-*decies*, prezzo medio e tempi medi degli interventi, quota di beni ricondizionati immessi sul mercato, effetti occupazionali del comparto — e si preveda che i relativi dati siano trasmessi alle Camere e utilizzati per la notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva e per la relazione della Commissione di cui all'articolo 19;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti di ampliare il quadro di rimedi dell'articolo 127-*quater*, comma 6, oltre il rimborso dei costi di diagnostica, prevedendo il diritto all'esecuzione alle condizioni accettate e al risarcimento del danno, e si corregga il richiamo all'articolo 1469-*bis* del codice civile, sostituendolo con il riferimento alla disciplina generale dell'inadempimento;

*b)* si rafforzi l'Osservatorio nazionale sulla riparazione prevedendo: almeno due riunioni annuali; una relazione annuale trasmessa alle Camere e pubblicata; l'inclusione delle organizzazioni rappresentative dei riparatori indipendenti e delle iniziative di riparazione di tipo partecipativo, nonché delle organizzazioni sindacali; il rimborso delle spese documentate per i rappresentanti delle associazioni dei consumatori;

*c)* si preveda che l'Osservatorio rilevi separatamente il tasso di adempimento degli obblighi in funzione del luogo di stabilimento del fabbricante, e che il punto di contatto nazionale e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercitino una vigilanza specifica sull'effettiva esistenza e operatività del rappresentante autorizzato nell'Unione, dell'importatore o del distributore per i beni provenienti da paesi terzi;

*d)* si dia conto, nella relazione illustrativa, della discontinuità statistica determinata dall'adozione della classificazione ATECO 2025, la cui divisione 95 ricomprende anche la riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli, estranea al perimetro dell'allegato II della direttiva, e si integri la base informativa con la rilevazione delle imprese che svolgono la riparazione come attività secondaria, oggi non censite;

*e)* si provveda al coordinamento dell'articolo 144-*bis* del codice del consumo con le nuove attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, agli adempimenti di comunicazione alla Commissione europea previsti dal regolamento (UE) 2017/2394 e dall'articolo 15 della direttiva, e a una stima del maggior carico istruttorio dell'Autorità;

*f)* poiché il vincolo di invarianza finanziaria imposto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 36 del 2026 — confermato dalla verifica positiva della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato — preclude l'inserimento nel decreto di misure onerose, si impegni il Governo ad adottare, nel primo provvedimento utile e segnatamente nella legge di bilancio per il 2027, un pacchetto di sostegno alla filiera della riparazione articolato su:

1. un contributo per la riparazione riconosciuto al consumatore, in forma di voucher o di sconto in fattura, per i beni dell'allegato II-*decies*, con importo massimo per intervento e limite annuo per beneficiario;

2. un credito d'imposta per strumentazione diagnostica, *software* gestionali e formazione tecnica dei riparatori, raccordato agli strumenti di Transizione 4.0 e 5.0;

3. la riduzione dell'aliquota IVA sui servizi di riparazione dei beni dell'allegato II-*decies*, secondo la facoltà dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE: la stessa relazione AIR quantifica in circa nove euro l'incidenza dell'IVA su un costo orario di riparazione di poco più di cinquanta euro, e individua nel costo dell'intervento la prima ragione della mancata riparazione;

4. la copertura mediante vincolo di destinazione dei proventi delle aste ETS;

*g)* si valuti l'adozione di linee guida del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per le micro, piccole e medie imprese del settore, in raccordo con gli orientamenti che la Commissione europea può adottare ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, e la promozione di percorsi formativi tecnici dedicati;

*h)* si proceda alle seguenti correzioni di coordinamento formale: all'articolo 127-*quater*, comma 5, si specifichi che i trenta giorni sono giorni « di calendario », conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva; agli articoli 127-*quinquies*, comma 2, lettera *c)*, e 135-*ter*, comma 1, lettera *c)*, si sostituisca la formula « da restituire » con il riferimento alla fornitura « in prestito » utilizzata dalla direttiva; nell'allegato B si correggano il segno di interpunzione mancante al numero 10) e la spaziatura al numero 11).

Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

ALLEGATO 4

**D.L. 133/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 3045 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 3045, di conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

preso atto che l'articolo 2 autorizza un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, da trasferire direttamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy, su richiesta dell'organo commissariale e in una soluzione, nelle more della procedura di vendita in corso, e che tale finanziamento è concesso conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed è restituito entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.